ALLEGATO N. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.
N. 55 del 10.10.2016

Allegato A alla D.G.R. n. 11237 **del** 10 FEB 2010

COMUNE DI CHIO (SO)

Linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis art.43 l.r. n.12/2005 "Legge per il governo del territorio" e le relative modalità di gestione del Fondo («Fondo aree verdi»)

ART. 1 – FONDO AREE VERDI

1. Il "Fondo aree verdi" è istituito allo scopo di sostenere la realizzazione di interventi che, in conformità quanto previsto all'art 43 comma 2bis l.r. n. 12/2005 e alle relative linee guida stabilite dalla d.G.R. n. 8757/2008, consentano di perseguire obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero di aree degradate.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono usufruire degli interventi finanziari a valere sul Fondo aree verdi i Comuni, loro associazioni o consorzi, e le Unioni di Comuni, che presentino apposita istanza di accesso al Fondo, anche congiuntamente con altri Enti territoriali (quali Province e Comunità Montane), le persone fisiche o giuridiche di diritto privato proprietari o possessori di terreni per realizzare interventi compatibili con le finalità del Fondo (di seguito "Soggetti Beneficiari").

2. I Soggetti Beneficiari possono usufruire degli interventi finanziari conformemente alle modalità di accesso disciplinate dal successivo art. 6.

ART. 3 – SOGGETTO GESTORE

1. La gestione del Fondo aree verdi è affidata a Finlombarda S.p.A. (di seguito "Soggetto Gestore"), che opererà in base alle disposizioni contenute in apposita lettera di incarico stipulata con la D.G Agricoltura d'intesa con la D.G. Territorio e Urbanistica.

ART. 4 – CONFIGURAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Gli interventi finanziari a valere sul Fondo aree verdi saranno concessi con la forma tecnica del contributo a fondo perduto, a favore degli interventi aventi le caratteristiche di cui alla d.G.R. 20 dicembre 2006 n.VIII/3839 "Programma attuativo 2006-09 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali" e relativi provvedimenti attuativi e di cui alla dgr VIII/8757 del 22 dicembre 2008 "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali". Sono altresì concessi contributi per la gestione pluriennale degli interventi di cui al presente comma.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA REGIONE LOMBARDIA

ART. 5 – MODALITA' DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO

1. La dotazione del Fondo aree verdi è alimentata:

(a) da risorse regionali;

(b) dai proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione *ex* art. 43, co. 2*bis*, l.r. n. 12/2005 (di seguito "Maggiorazioni"), derivanti da interventi realizzati in aree ricadenti in:

i. Comuni capoluogo di Provincia;

ii. territori compresi in Parchi Regionali e Nazionali;

iii. territori interessati da Accordi di Programma o da Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale;

(c) dai proventi delle Maggiorazioni derivanti da interventi realizzati in aree diverse da quelle di cui alla lettera (b) che siano spontaneamente destinati al Fondo dal Comune competente;

(d) da altre risorse.

2. La destinazione al Fondo delle Maggiorazioni di cui al co. 1, lett. (b), avviene tramite versamento alla tesoreria regionale delle relative somme da parte del Comune competente entro il termine di 30 giorni dalla riscossione.

3. Le risorse economiche provenienti dalle Maggiorazioni di cui al co. 1, lett. (c), che non siano spontaneamente destinate al Fondo e non siano impegnate dai Comuni competenti entro tre anni dalla relativa riscossione, confluiranno nel Fondo mediante versamento alla tesoreria regionale delle relative somme da parte dell'ente entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine triennale; tali risorse vengono classificate fra quelle di cui al co. 1, lett. (d).

4. Le risorse saranno classificate dal Soggetto Gestore, mediante apposita contabilità separata, secondo la distinzione di cui al co. 1; le risorse di cui al co. 1, lett. (b), (c) e (d), saranno ulteriormente classificate indicandone l'ente di provenienza e la relativa data di riscossione.

ART. 6 – ACCESSO AGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. L'accesso agli interventi finanziari previsti dal Fondo aree verdi avverrà secondo procedura a sportello o a bando gestita dal Soggetto Gestore sulla base degli indirizzi tecnico procedurali delle Direzioni Generali competenti ; il Soggetto Gestore provvederà a dare pubblicità dell'apertura dei termini, della documentazione richiesta e degli elementi oggetto di istruttoria.

2. Gli enti richiedenti potranno accedere alle risorse disponibili sul Fondo sulla base della seguente disciplina:

(a) le risorse di cui all'art. 5, co. 1, lett. (b) e (c), potranno essere erogate, fino a tre anni dalla relativa riscossione, esclusivamente a favore dei Soggetti Beneficiari ai

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA REGIONE LOMBARDIA

quali è imputabile la provenienza delle risorse stesse, come risultanti dalla contabilizzazione effettuata dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 5, co. 5;

(b) le risorse di cui all'art. 5, co. 1, lett. (a) e (d), nonché le risorse di cui all'art. 5, co. 1, lett. (b) e (c) per le quali siano decorsi tre anni dalla relativa riscossione e non impegnate, potranno essere erogate a favore di ulteriori Soggetti Beneficiari di cui all'art. 2.

3. Ferme restando le regole di accesso di cui ai commi precedenti nonché le condizioni di cui all'art. 4, co. 1, lett. (a), l'erogazione dei finanziamenti avverrà secondo le modalità definite dalle Direzioni Generali competenti garantendo premialita' per :

(a) finanziamenti di cui alla lett. (a) a favore di interventi di scala sovralocale

(b) finanziamenti di cui alla lett. (a) a favore di interventi che prevedono il coinvolgimento dei privati

ART. 7 – INTERVENTI FINANZIABILI E RELATIVI REQUISITI

Sono finanziabili gli interventi di cui:

(a) alla D.G.R. 20 dicembre 2006 n.3836 e relativi provvedimenti attuativi;

(c) alla D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757.

ART. 8 – ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

1. Nell'ambito di tali attività il Soggetto Gestore provvederà:

(a) a verificare i requisiti di ammissibilità dei Soggetti Beneficiari;
(b) ad effettuare l'analisi tecnica ed economico-finanziaria in coerenza con quanto disposto dall'art.6 del presente allegato;
(c) a rimettere alle D.G. Agricoltura e Territorio e Urbanistica , sulla base dei risultati della valutazione, la richiesta di intervento finanziario per la relativa approvazione;
(d) ad erogare l'intervento finanziario secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'erogazione dei finanziamenti sarà effettuata dal Soggetto Gestore in coerenza con quanto previsto dai bandi e dalle procedure a sportello

ART. 10 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Soggetto Gestore potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari informazioni e dati necessari alla verifica del rispetto degli obblighi previsti in sede di concessione e della veridicità delle informazioni prodotte.

COMUNE DI CHIURO (SO)
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA REGIONE LOMBARDIA 3

2. Il Soggetto Gestore verificherà l'andamento degli interventi finanziati al fine di supportare la valutazione regionale in ordine al perseguimento delle finalità sottese alle misure agevolative, informandone le competenti Direzioni Generali con cadenza annuale.

3. Il Soggetto Gestore rendiconterà semestralmente alle Direzioni Generali competenti in ordine alla gestione del fondo.

SEGR. DI GIUNTA - GIUNTA REGIONALE - ULTIMA PAGINA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA REGIONE LOMBARDIA